

## ----- VERBALE -----

----- FONDAZIONE GRAMSCI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di novembre in Bari e nella mia abitazione al Largo Nitti Valentini civico sei alle ore quindici e minuti trentasette. -- Innanzi a me Professor Achille Antonio Carrabba, Notaio in Ostuni, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, -----

----- è presente -----

- Masella Luigi, nato a Taranto il 25 novembre 1948 e domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo civico 286, codice fiscale MSL LGU 48S25 L049L, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo o di amministrazione e di legale rappresentante della "Fondazione Gramsci di Puglia", con sede in Bari alla via Roberto da Bari civico trentuno (31), iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Puglia al numero 191, codice fiscale 93096190728, costituita in Italia in data cinque ottobre millenovecentonovantadue, giusta i poteri a lui spettanti in forza di legge e di Statuto e in esecuzione di verbale del Consiglio direttivo della predetta Fondazione in data quattro ottobre duemilaventitrè. -----

Detto comparente, cittadino italiano quanto ad esso Masella Luigi e di nazionalità italiana quanto alla Fondazione Gramsci di Puglia, della cui identità personale sono io Notaio certo, -----

----- premesso -----

- che a termini di legge e di Statuto il Consiglio direttivo o di amministrazione della Fondazione Gramsci di Puglia (in appresso anche Fondazione) in data quattro ottobre duemilaventitrè si è riunito per discutere, tra l'altro, sull'adeguamento dello statuto della Fondazione medesima ai fini dell'approvazione di un nuovo testo, ---

- che si è proceduto conseguentemente alla approvazione del nuovo Statuto dell'Ente come da allegazione allo stesso verbale, dal quale verbale si è fatta constare la riunione consiliare, -----

- che nella stessa sede il Consiglio direttivo o di amministrazione contestualmente delegava esso Presidente ad effettuare quanto necessario per la esecuzione della presa deliberazione e così a depositare lo Statuto nel testo approvato in Atto notarile onde procedere alle formalità di legge, -----

----- tanto premesso -----

nella sua qualità invita me Notaio a redigere in forma pubblica il presente atto e al che aderendo io Notaio dò atto dello svolgimento della determinazione e di quanto segue. -----

Il costituito richiedente mi dichiara che in questo luogo e per questo giorno alle ore indicate è convenuto al fine di rendere la formalizzazione di quanto conseguente alla statuizione assunta dal Consiglio direttivo dell'Ente in data quattro ottobre duemilaventitrè e così, per quanto occorrente, di accertare e determinare lo Statuto della Fondazione in testo adeguato. -----

Il costituito richiedente, constatato quanto in premesso e quanto sopra, mi presenta il documento portante lo Statuto della Fondazione Gramsci di Puglia composto da trentuno (31) articoli e, agendo nell'interesse della predetta Fondazione, mi richiede di depositare il documento medesimo nei miei atti notarili. -----

Io Notaio ricevo detto documento, che consiste di sette fogli di carta modello A-quattro, dattiloscritti per le prime tredici facciate, con la quattordicesima facciata interamente libera da scritto. Detto documento non presenta postille, abrasioni, corre-

Registrato a Ostuni

il 30 novembre 2023

al n. 5318/IT



zioni o altri vizi visibili e viene allegato sotto la lettera "A" al presente atto e con questo verrà sottoposto alle formalità di registrazione e di legge. -----

Il richiedente, constatato quanto in premesso e quanto sopra, altresì mi dichiara: --

- che lo Statuto della Fondazione Gramsci di Puglia è determinato nel testo approvato risultante dal documento che, quale parte integrale e sostanziale, al presente atto trovasi allegato sotto la lettera "A" e di approvare detto Statuto, -----

- che esso Presidente resta delegato all'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di quanto determinato. -----

Null'altro essendovi su cui determinare, il richiedente dichiara terminata la seduta alle ore sette e minuti trenta. -----

La costituita parte espressamente autorizza a rilasciare copia autentica del presente atto a chiunque ne faccia richiesta. -----

Imposte e spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico della Fondazione. -----

Si dà atto di essere stati edotti sulle norme relative alla tutela della riservatezza in particolare con riferimento ai dati personali e di voler consentire, come si acconsente, e pertanto di voler autorizzare, come si autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, quindi anche per le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, nonché la conservazione di siffatti dati. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto. -----

Dell'atto stesso e dell'allegato ho dato lettura al comparente, il quale a mia interpellanza dichiara lo scritto conforme a sua volontà e a verità e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio alle ore diciassette e minuti tredici. -----

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due pagine di un foglio. -----

F.to Luigi Masella -----

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo. -----





FONDAZIONE GRAMSCI

DI PUGLIA

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Gramsci di Puglia".

La sede della Fondazione è in Bari alla via Abate Gimma civico centosettantuno.

Le attività e finalità della Fondazione saranno svolte e perseguite nel territorio della Regione Puglia.

Articolo 2

Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, pure in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.

La Fondazione potrà realizzare in qualunque forma una rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla propria attività e ai propri fini istituzionali.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione ha come fine l'arricchimento e la diffusione del patrimonio ideale e della tradizione culturale del movimento operaio e democratico legati alle esperienze dei lavoratori e della sinistra, italiani ed europei.

In tale aspirazione


- promuove studi e ricerche sulla società e sulla realtà culturale, sociale, economica e politica contemporanee, sulla loro storia e sulle forme dei loro mutamenti;
- svolge le sue attività approfondendo i caratteri critici e problematici del pensiero moderno e contemporaneo;
- promuove le condizioni per il confronto libero e aperto tra esponenti politici ed intellettuali di diverso orientamento e favorisce collaborazione tra studiosi e specialisti di diverse discipline, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un rapporto trasparente e positivo tra ricerca e scelte politiche;
- promuove studi e iniziative sulla cooperazione allo sviluppo internazionale;

in particolare la Fondazione:

- a) incrementa la biblioteca e ne organizza nei modi più idonei l'apertura al pubblico;
- b) cura la conservazione e l'aggiornamento degli Archivi e promuove l'attività di ricerca ad essi legata;

*Luigi Murell*

*Antonio...*



- c) articola l'attività di elaborazione culturale in Sezioni di lavoro, centri e seminari;
- d) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza, sulle medesime organizza ricerche, corsi, convegni;
- e) promuove e sviluppa scambi culturali con enti nazionali, esteri ed internazionali;
- h) promuove le pubblicazioni e i periodici che l'attività della Fondazione riterrà opportuni.

#### Articolo 4

##### Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione Gramsci di Puglia potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senz'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in altro godimento di natura reale od obbligatoria, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie ovvero opportune o utili per le proprie attività e per il perseguimento dei propri scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione dei propri scopi istituzionali e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere, in via principale o accessoria e direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività economiche e commerciali;
- g) organizzare e realizzare tra l'altro eventi e spettacoli, con ogni tipo di format.

#### Articolo 5

##### Vigilanza interna

Sull'attività della Fondazione vigilerà un organo di sorveglianza composto da tre membri nominati dai fondatori, salvo quanto in appresso previsto.

#### Articolo 6

##### Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:



- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o di beni mobili e immobili e/o di altre utilità, impiegabili per il perseguimento delle attività e degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate, che, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è stato determinato come da originario atto costitutivo in data cinque ottobre millenovecentonovantadue, repertorio numero settantaseimilaseicentosei, raccolta numero quindicimilaquattro, registrato in Bari nel millenovecentonovantadue al numero settemilasettecentootto.

#### Articolo 7

##### Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

#### Articolo 8

##### Impieghi economici

Il patrimonio, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione della sua attività e dei suoi scopi.

#### Articolo 9

##### Esercizio finanziario


L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro tale ultimo termine il consiglio generale approva il bilancio di previsione ed entro il trenta aprile successivo il

*by: Manelli*

*Acquistato*





bilancio consuntivo.

Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del comitato esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e/o il miglioramento della sua attività.

#### Articolo 10

##### Partecipanti aderenti

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione degli scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura dal consiglio generale.

La qualifica di "aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### Articolo 11

##### Partecipanti sostenitori benemeriti

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio generale ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il consiglio generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di contributo e partecipazione alle medesime.

#### Articolo 12

##### Prerogative dei partecipanti

La qualifica di "aderente" o di "sostenitore", indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto alla considerazione della necessità e importanza di tali categorie per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli.

Gli aderenti e i sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.



### Articolo 13

#### Fondatori

Sono fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione e dell'impegno personale sin dalla sua ideazione e costituzione, i Signori:

- Angiuli Vito, nato a Valenzano l'1 agosto 1947,
- Dotoli Giovanni, nato a Volturino il 24 giugno 1942,
- Lavarra Vincenzo, nato a Gioia del Colle il 27 gennaio 1954,
- Masella Luigi, nato a Taranto il 25 novembre 1948,
- Mortellaro Isidoro Davide, nato a Boscotrecase il 7 luglio 1950,
- Vacca Giuseppe, nato a Bari il 27 gennaio 1939.

Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio generale stesso ai sensi del presente statuto ovvero i partecipanti benemeriti tali ai sensi dello statuto medesimo.

### Articolo 14

#### Partecipanti istituzionali

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal consiglio generale.

I partecipanti istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono il consiglio consultivo ai sensi del presente statuto.

### Articolo 15

#### Albo d'oro

Possono divenire membri dell'Albo d'oro le persone o enti ai quali il consiglio generale attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione un contributo di opera o prestigio.

Tali membri possono venire nominati "fondatori", purchè contribuiscono al fondo di dotazione od anche al fondo di gestione.

Possono essere nominati "aderenti", "sostenitori" o "membri" dell'Albo d'oro, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.

### Articolo 16

*Luigi Masella*

*Severino*



## Organi della Fondazione

Sono organi istituzionali della Fondazione:

- il consiglio generale,
- il consiglio di amministrazione o direttivo;
- il presidente;
- il comitato scientifico.

Sono organi facoltativi della Fondazione Gramsci di Puglia:

- il segretario generale;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il consiglio consultivo;
- il direttore generale;
- l'assemblea di partecipazione;
- l'organo di sorveglianza.

### Articolo 17

#### Consiglio generale

Il consiglio generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali.

La veste di membro del consiglio generale non è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione. Il consiglio generale ha il compito di:

- nominare, secondo regolamento interno da adottarsi, i membri del consiglio di amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto dal presente statuto;
- stabilire i criteri e i requisiti perchè i soggetti possano divenire aderenti, sostenitori benemeriti, fondatori e membri dell'Albo d'oro;
- procedere alla nomina dei fondatori e dei membri dell'Albo d'oro;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il presidente e uno o più vice presidenti della Fondazione;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo e il programma di attività predisposti dal consiglio di amministrazione;



- approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare sullo scioglimento dell'ente e sulla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il consiglio generale ha facoltà di nominare un presidente onorario della Fondazione.

#### Articolo 18

##### Convocazione e quorum

Le riunioni del consiglio generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, nonchè ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il consiglio generale è convocato dal presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o inviata a mezzo posta elettronica o con qualunque altro mezzo che permetta il recapito a ciascun partecipante almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, inoltrata almeno tre giorni prima della predetta data.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonchè le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.

Nel caso di impossibilità ad intervenire nel consiglio, ciascun membro può delegare altro membro.

Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario generale.

#### Articolo 19

##### Consiglio consultivo

Il Consiglio consultivo, se attivato dal Presidente della fondazione, ha facoltà di esprimere pareri ed è composto dai rappresentanti dei partecipanti istituzionali e, in particolare, ha il compito di:

*Luigi M. M. M.*

7

*Anna Fulcheri*



- studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie e i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività e quest'ultima.

## Articolo 20

### Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri a un numero massimo di sette membri eletti dal Consiglio generale. Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di cinque membri, un membro sarà eletto dall'assemblea degli aderenti e sostenitori ed uno sarà eletto dai partecipanti istituzionali.

I membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti fuori dalle categorie di partecipanti.

Il consiglio generale, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri quattro membri, scegliendoli in un rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione sarà composto da un massimo di undici membri.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In ogni ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio generale deve provvedere alla cooptazione di altri consiglieri o di altri consiglieri che resteranno in carica sino allo spirare del termine dei rimanenti consiglieri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al consiglio generale le linee generali dell'attività della Fondazione con i relativi obiettivi e i programmi nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione medesima;
- predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni;
- nominare gli aderenti e i sostenitori;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare se del caso il segretario generale determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo composto da un numero di due consiglieri, tra i quali il presidente. Le delibere del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri.



I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

#### Articolo 21

##### Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri con lettera raccomandata o inviata a mezzo posta elettronica o con qualunque altro mezzo che permetta il recapito a ciascun membro ed inoltrata con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, inoltrata almeno tre giorni prima della predetta data.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa ultima.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario esteso su apposito libro.

#### Articolo 22

##### Presidente

Il presidente della Fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente può svolgere anche le funzioni di Direttore.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli nomina professionisti e consulenti. Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il presidente può delegare singoli compiti al o ai vicepresidenti, i quali, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne svolgono le funzioni.

In particolare il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al consiglio di amministrazione.

Egli inoltre, in accordo con il direttore, sottopone al consiglio di amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della fondazione.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il Consiglio generale.

La carica di Presidente spetterà al fondatore membro del consiglio di amministrazione eletto Presidente dal consiglio di

*Luigi Minelli*

*Luigi Minelli*





amministrazione medesimo.

In ogni caso di decisioni collegiali a parità di voto prevarrà il voto del Presidente della Fondazione, per cui ~~deliberazione si reputerà assunta qualora in ordine alla stessa sia stato espresso il voto favorevole dell'anzide~~ Presidente.

## Articolo 23

### Comitato Scientifico: composizioni e funzioni

Il comitato scientifico è composto e presieduto dal Presidente della Fondazione ed è altresì composto dai membri Consiglio di Amministrazione, nonché dai membri da esso designati.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

Può cooptare nuovi membri sino ad massimo di un terzo. I membri sono rieleggibili.

La carica di componente del Comitato è gratuita.

Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno dal suo Presidente oppure da un terzo dei suoi membri o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione previste dall'articolo tre.

In particolare:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione i temi di ricerca sui quali assegnare le borse di studio e segue e coordina l'attività dei borsisti;
- c) cura le pubblicazioni della Fondazione.

## Articolo 24

### Segretario generale

Il segretario generale, se attivata la relativa funzione, è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce natura e durata dell'incarico.

In particolare il segretario generale:

- governa gli uffici e il personale della Fondazione;
- è responsabile della corrispondenza;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione nonché agli atti



Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

Qualora non sia stato nominato un segretario generale, le relative funzioni saranno assunte dal Presidente della Fondazione.

#### Articolo 25

##### Direttore

Il consiglio generale, se lo crede, nomina, fissandone il compenso e il tipo di rapporto collaborativo, un direttore generale con il compito di organizzare le attività.

Il Direttore propone al consiglio di amministrazione le iniziative anche promozionali che ritiene opportune. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale.

#### Articolo 26

##### Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti - in caso di attivazione di tale organo - sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal consiglio generale, al quale spetta anche la designazione del presidente del collegio stesso, a scegliersi tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il collegio vigilerà sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminerà le proposte di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuerà verifiche di cassa.

Il collegio resterà in carica tre anni e i suoi componenti potranno essere confermati.

I componenti del collegio potranno assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Ai componenti effettivi del collegio potrà spettare un compenso predeterminato rispetto all'assunzione della carica oltre il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio.

#### Articolo 27

##### Assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione, se attivata dal Presidente della fondazione, sarà costituita dagli aderenti, dai sostenitori benemeriti, dai membri dell'Albo d'oro e dai partecipanti istituzionali e si riunirà almeno una volta all'anno. Essa sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea di partecipazione spetterà il compito di eleggere un membro del consiglio di amministrazione. L'assemblea formulerà pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

*Luigi M. M. M.*

*Luigi M. M. M.*





L'assemblea di partecipazione potrà riunirsi in forma plenaria non elettiva, quale momento di confronto e analisi e incontro di tutte le componenti della Fondazione. In tale caso interverranno, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private pubbliche, istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un comitato organizzatore dell'assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari con proprio provvedimento.

#### Articolo 28

##### Organo di sorveglianza

Qualora alla fondazione partecipino enti pubblici territoriali che versino un contributo al fondo di dotazione o gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio generale, l'organo di sorveglianza, composto da tre membri, se attivato dal Presidente della fondazione, sarà costituito anche da un membro nominato dagli enti pubblici territoriali partecipanti alla Fondazione e avrà il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale sarà trasmessa all'organo di sorveglianza a cura del segretario generale.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse, l'organo di sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diverrà immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 29

##### Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio generale.

#### Articolo 30

##### Organi - Norme comuni

Le riunioni di qualunque organo della Fondazione si possono svolgere anche per audioconferenza o in via telematica, e alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi appositi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Articolo 31


stabilisce il sistema di  
omni ufficio della  
la legge  
5743 n. 10

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

*Luigi Murelli*

*Antonio Murelli*



**Copia conforme all'originale  
munito delle prescritte firme  
composta di 070  
fogli in carta semplice  
per uso corrente**

**Ostuni, addo gennaio dieventi e ventisei**

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The signature is fluid and cursive, extending across the top and right sides of the stamp.